

Le norme sulla crisi d'impresa nella bozza di decreto legge sull'accelerazione del Pnrr

06901

06901

Composizione negoziata facile

Accesso autocertificato, transazione fiscale e contributiva

La bozza di dl (che potrebbe comunque subire variazioni) contiene cinque tipi di interventi nell'ambito delle disposizioni del Codice

Possibilità di emettere la nota di variazione Iva per mancato pagamento con le stesse ipotesi per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione

MARCELLO POLLIO

Agevolata la composizione negoziata, con una transazione fiscale e contributiva, autocertificazione per l'accesso e disco verde alle note di variazione Iva. Nella riunione del 16 febbraio scorso, il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sulla accelerazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (si veda *ItaliaOggi* di ieri) che contiene novità anche per la crisi d'impresa. La transazione fiscale e contributiva, con l'adesione del fisco, ma senza cram down (obbligo di accettare la riduzione), sarà possibile anche nella Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc) introdotta dal 15 novembre 2021 e che sino ad oggi ha avuto poco successo. Le disposizioni sono ora previste dall'art. 39, anziché 40, della bozza di dl uscita dal Cdm (che potrebbe comunque subire variazioni) e che contiene cinque tipi di interventi nell'ambito delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii). Si tratta, come ha dichiarato Elbano De Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), di disposizioni fondamentali per il sistema Paese e per rendere concretamente competitiva la possibilità di anticipare la crisi delle aziende in difficoltà con la Cnc. La norma approvata ha generato suspense, poi risolta e gestita, e sono state ritenute fondate e ragionevoli le richieste del Cndcec, supportate anche da Unioncamere. I numeri dell'istituto, aggiornati al 15

febbraio scorso, infatti, danno evidenza ancora di un deludente utilizzo. Le nuove norme con valore fiscale, invece, ha sostenuto De Nuccio, ampliano certamente la platea di imprese che vedranno nella Cnc uno strumento utile a ripristinare le condizioni di equilibrio per la risanabilità delle aziende, così come richiede lo stesso art. 12 del Ccii.

Si allunga la rateizzazione. L'art. 39 della bozza di decreto è formato da cinque commi (si veda tabella) di cui quattro dedicati alle agevolazioni per incentivare l'utilizzo della Cnc. Viene così migliorata la rateizzazione delle imposte dovute all'Agenzia delle entrate (Ade), che passa da 72 rate, cioè 6 anni di dilazione, a 120 rate (cioè 10 anni di dilazione). La rateizzazione è automatica quando il debitore ha concluso, con l'ausilio dell'esperto, un accordo o contratto interno alla Cnc, previsto dall'art. 23, co. 1, lett. a) e c), Ccii.

Imposte e contributi si potranno stralciare. Il secondo comma dell'art. 39 prevede, invece, la possibilità di transigere imposte e contributi con l'Ade, Inps e Inail. I carichi a ruolo si gestiranno con l'Ade e non con la l'Agenzia della riscossione. Attenzione, non si tratta di una vera transazione fiscale come prevista dall'art. 63 o 88 del Ccii, in quanto, essendo formalizzata all'interno di uno strumento conciliativo occorre sempre l'adesione delle parti, quindi non è un c.d. cram down con stralcio obbligato. Il giudice, tuttavia, per convin-

cere gli enti e approvare l'accordo dovrà sentire l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assumere i necessari mezzi istruttori. Tale ultimo inciso, aggiunto in sede di approvazione del dl, permetterà così anche di svolgere accertamenti e nominare da parte del giudice un tecnico che potrà valutare gli ulteriori elementi richiesti, cioè: la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Un po' quello che deve fare il professionista indipendente negli altri strumenti di composizione della crisi d'impresa.

Le altre agevolazioni. Il terzo comma dell'art. 39 introduce la possibilità di emettere la nota di variazione Iva per mancato pagamento con le stesse ipotesi per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, cioè obbligano il debitore ad annotare in aumento le note e quindi a riversare comunque il debito. Il quarto comma dell'art. 39, invece, contempla una disposizione che semplifica l'accesso alla Cnc per la lungaggine nell'ottenere i certificati tributari e contributivi ex artt. 363 e 364 Ccii, che potranno essere sostituiti da autocertificazione se decorsi dieci giorni dalla richiesta agli enti. Il quinto comma si occupa infine di rinviare di diciotto mesi l'obbligo per le cancellerie dei tribunali di assegnare il nuovo domicilio digitale previsto dall'art. 199, co. 1, Ccii.

© Riproduzione riservata



Cosa cambia nella crisi d'impresa

06901

06901

- 1) Rateizzazione nelle misure premiali della Cnc: si passa da 72 a 120 rate (art. 39, co. 1)
- 2) Introdotta una sorta di transazione fiscale e contributiva (art. 39, co. 2) nella Cnc
- 3) Note di variazione Iva ex art. 26 dpr 633/72 previste anche nell'ipotesi di Cnc
- 4) Accesso agevolato per la Cnc con autocertificazione sostitutiva dei certificati degli enti
- 5) Rinviato il domicilio digitale di 18 mesi